



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 15/12/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **14:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Presente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELTA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista approvato con Del. C.C. n. 46 del 18.07.2022, esecutiva;

il Premesso che:

-ai sensi dell'art. 6 della legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

-la legge 328/2000, demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere "per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali";

- con legge n. 40/2005, e ss.mm.e ii., "Disciplina del servizio sanitario regionale" al Capo III bis "Società della Salute", la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa incarico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favoriscono la partecipazione dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative;

- con legge n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di "cittadinanza sociale", la Regione Toscana ha individuato i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;

- con rogito del Segretario Generale di Poggibonsi, rep. n. 7015 del 3/02/2010, i 5 Comuni della Zona socio-sanitaria Altavaldelsa (Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radiconoli e San Gimignano) e l'Azienda USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Altavaldelsa", ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e registrato il relativo Statuto;

- la L.R.T. n. 11/2017 ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo all'articolo 71 bis, il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);

- in particolare l'art. 71 bis comma 3 ter della L.R.T. 40/2005, come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PISSR) e lettera d) (attività di assistenza

sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. 40/2005;

- con la D.C.R.T. n. 73 del 9/10/2019 veniva approvato il PISSR 2018/2020, il quale con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera c) prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera d), prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;
- l'Assemblea della Società della Salute Altavaldelsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la SdS di avvalersi di Enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali;
- La SdS Alta Val d'Elsa, su mandato dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa, fino ad oggi ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e le attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;
- I Comuni dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa fino ad oggi hanno gestito i servizi sociali di competenza tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con D.C.R.T. n. 22 del 21/01/2019;
- la L.R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la D.G.R.T. n. 269 del 4/03/2019, "Governance delle reti territoriali";

Precisato che:

- la Società della Salute Altavaldelsa, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esplica le attività di seguito esemplificate:
 - a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
 - b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Centro in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle

cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;

f) gestione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell' art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Dato atto, quindi, che la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale, prevedendo forme di partecipazione con i cittadini e rappresentanze istituzionali e associative;

Considerato che le SdS integrano i servizi e le attività dei comuni e quelle delle aziende sanitarie e lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari. Organizzano e gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale. Nell'ambito del territorio dell'Altavaldelsa, ben prima che venisse costituita la SdS, i servizi sociali di competenza degli enti locali e quelli territoriali, socio-sanitari e socio assistenziali, sono stati gestiti ed erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in un'ottica di collaborazione tra gli enti locali operanti sul territorio (Comuni e ASL);

Rilevato che per poter definire il miglior modello socio sanitario da realizzare nei 5 comuni dell'Alta Val d'Elsa, dal punto di vista dell'efficacia, dell'adeguatezza, della personalizzazione e dell'efficienza delle prestazioni, occorre strutturare un sistema di rapporti e sinergie fra gli interventi sociali a rilevanza sanitaria e gli interventi sanitari a rilevanza sociale che da un lato, salvaguardi gli elementi positivi in termine di risposte ai bisogni che ha saputo fornire il "Modello Val d'Elsa" e dall'altro sviluppi un nuovo modello che valorizzi le interconnessioni tecniche e politiche fra lo strumento Società della Salute e lo strumento Fondazione Territori sociali Alta Val d'Elsa. In tal senso la "governance" dei processi di programmazione, gestione e controllo delle prestazioni viene garantita dalla presenza e dagli apporti programmatori che l'SdS potrà dare alla Fondazione e dagli apporti gestionali che la Fondazione potrà dare alla SdS. Tali apporti potranno trovare la loro sintesi ed unitarietà nel momento di definizione del Piano Integrato di Salute, nel PIZ, negli atti di programmazione operativa ed attuativa e nel coordinamento unico organizzativo e gestionale del servizio socio sanitario, attuando scelte condivise dal punto di vista della programmazione, della gestione e del controllo in relazione alle aree economico- finanziaria, dei servizi socio sanitari e della regolamentazione;

Dato atto che per quanto riguarda la gestione in house dei servizi di interesse generale, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016, contiene, tra l'altro il recepimento della nuova disciplina in materia di "house providing" dettata dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e di appalti dei settori ordinari e speciali;

Rilevato che la disciplina contenuta nell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016, si applica a qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, in attuazione del noto principio

dell'ordinamento dell'Unione Europea, secondo il quale è irrilevante la forma giuridica prescelta dagli ordinamenti nazionali, basta sia realizzata la particolare forma di influenza che va sotto il nome di "controllo analogo". In caso di integrazione, tra le altre, di tale condizione tale organismo può essere affidatario in house di servizi, indipendentemente dalla natura giuridica, società, fondazione o altro organismo;

Considerato che il d.lgs. 50/2016 stabilisce a quali condizioni è legittimo l'affidamento diretto, senza ricorso al mercato, al soggetto in house (articolo 5), dall'altra detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house prevedendo, innanzitutto, l'istituzione, a cura dell'Anac, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house. La norma prevede che l'iscrizione avvenga a domanda dell'amministrazione aggiudicatrice o del soggetto aggiudicatore, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano l'affidamento in house, da effettuarsi secondo modalità e criteri definiti dall'ANAC con proprio atto;

Ricordato che l'ANAC ha elaborato le Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house;

Dato atto che con Determina ANAC, protocollo n. 0022232/2021 del 21/06/2021, su richiesta del Segretario Generale di Poggibonsi, in qualità di RASA dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa, veniva disposta l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dei seguenti Enti: Comune di San Gimignano, Comune di Poggibonsi, Comune di Colle Val d'Elsa, Comune di Casole D'Elsa, Società della Salute della Zona Altavaldelsa e Comune di Radicondoli in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa; ciò che rende attuabile quanto sopra rilevato sullo sviluppo ed attuazione delle sinergie già esistenti sul territorio;

Ritenuto necessario, quindi, disciplinare i rapporti tra la Società della Salute Altavaldelsa ed i Comuni consorziati, al fine di consentire alla Società della salute la gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale di competenza dei Comuni di cui all'art.11, comma 2, della L.R.T. n.41/2005;

Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);

Visto il Dlgs n. 267/2000 e s.m. e i;

Visto il Dlgs. n. 50/2016;

Visto il Dlgs n.175/2016;

Vista la Legge R.T. n.40/2005 e s.m.e.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del DLg.267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori, del gruppo "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;
Astenuiti n. 3;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione tra il Comune di San Gimignano, gli altri Comuni della Zona Altavaldelsa ed il Consorzio Società della Salute Altavaldelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla la gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033, che allegata al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale (All.1);

2. di demandare al Dirigente del settore servizi alla cultura e alla persona ogni atto necessario e conseguente all'approvazione del presente atto, compresa la sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio Società della Salute, secondo lo schema allegato (All.1) e salvo eventuali integrazioni o sostituzioni di forma che non ne modifichino il contenuto;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;
Astenuiti n. 3;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA